



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 24.7.2008
COM(2008) 476 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione della Comunità in sede di Consiglio di associazione UE-Marocco in merito all'applicazione dell'articolo 84 dell'accordo euromediterraneo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, onde creare un comitato di cooperazione doganale e modificare il regolamento interno di determinati sottocomitati e gruppi di lavoro del comitato di associazione

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra (in appresso «l'accordo di associazione») costituisce la base giuridica delle relazioni tra l'Unione europea e il Marocco.
2. L'accordo di associazione tra l'UE e il Marocco è entrato in vigore il 1° marzo 2000. Sono già stati creati sette sottocomitati: « Mercato interno », « Industria, commercio e servizi », « Trasporti, ambiente e energia », « Ricerca e innovazione », « Agricoltura e pesca », « Giustizia e sicurezza », « Diritti dell'uomo, democratizzazione e buon governo ». L'accordo aveva inoltre già istituito direttamente un comitato di cooperazione doganale, un gruppo di lavoro per gli affari sociali e le migrazioni e un dialogo economico.
3. La decisione n. 2/2005 del Consiglio di associazione UE-Marocco che modifica il protocollo 4 dell'accordo euromediterraneo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, ha soppresso il riferimento al comitato di cooperazione doganale. Occorre quindi creare una nuova base giuridica per l'istituzione di tale comitato
4. Nel 2005 l'Unione europea e il Regno del Marocco hanno adottato, a titolo della politica europea di vicinato, un piano d'azione il cui duplice obiettivo consiste nell'espone misure concrete che consentano alle parti di adempiere gli obblighi assunti con l'accordo di associazione e nel fornire un quadro più ampio per l'ulteriore sviluppo delle relazioni fra l'Unione europea e il Marocco. Dopo l'accordo raggiunto sul piano d'azione sono emersi nuovi settori di dialogo e di cooperazione. Come indicato nel piano d'azione, i sottocomitati e le altre strutture istituite dall'accordo di associazione monitoreranno l'attuazione del piano stesso. I sottocomitati esistenti, tuttavia, non coprono tutti i settori contemplati dal piano d'azione. Occorre quindi fare in modo che tutte le tematiche dell'accordo e del piano d'azione siano seguite dai sottocomitati competenti. A tal fine, è necessario adeguare i regolamenti interni dei sottocomitati « Mercato interno », « Industria, commercio e servizi », « Trasporti, ambiente e energia », « Agricoltura e pesca » e « Giustizia e sicurezza », modificando di conseguenza la decisione n. 1/2003 del Consiglio di associazione UE-Marocco.
5. La sempre maggiore complessità tecnica delle relazioni dell'UE con il Marocco, conseguenza dell'applicazione dell'accordo di associazione e del piano d'azione UE-Marocco, impone di adeguare a questi sviluppi il funzionamento delle istituzioni dell'accordo. Contrariamente alle altre strutture, finora il dialogo economico istituito dall'articolo 44 dell'accordo di associazione non disponeva di un regolamento interno. La presente proposta di decisione del Consiglio di associazione comprende pertanto questo regolamento interno, che stabilisce le regole riguardanti l'organizzazione delle riunioni del gruppo di dialogo economico e ne definisce il mandato.
6. Le regole di funzionamento del comitato di cooperazione doganale e del gruppo di dialogo economico riprendono le modalità applicate ai sottocomitati esistenti. La presidenza sarà esercitata dalla Commissione europea. Gli Stati membri saranno informati e invitati alle riunioni.

7. I regolamenti del comitato di cooperazione doganale e del gruppo di dialogo economico e i regolamenti modificati degli altri sottocomitati sono stati discussi con le autorità marocchine.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione della Comunità in sede di Consiglio di associazione UE-Marocco in merito all'applicazione dell'articolo 84 dell'accordo euromediterraneo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, onde creare un comitato di cooperazione doganale e modificare il regolamento interno di determinati sottocomitati e gruppi di lavoro del comitato di associazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Marocco, dall'altra (in appresso "l'accordo di associazione") è stato firmato il 26 febbraio 1996 ed è entrato in vigore il 1° marzo 2000.
- (2) L'articolo 84 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Marocco, dall'altra, prevede la costituzione dei gruppi di lavoro o degli organi necessari per l'attuazione dell'accordo.
- (3) L'articolo 44 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Marocco, dall'altra, prevede un dialogo economico fra le parti.
- (4) La decisione n. 2/2005 del Consiglio di associazione UE-Marocco che modifica il protocollo 4 dell'accordo euromediterraneo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, ha soppresso il riferimento al comitato di cooperazione doganale.
- (5) Il 24 ottobre 2005, il Consiglio di associazione UE-Marocco ha raccomandato alle parti di attuare il piano d'azione UE-Marocco, il cui duplice obiettivo consiste nell'espone misure concrete che consentano alle parti di adempiere gli obblighi assunti con l'accordo di associazione e nel fornire un quadro più ampio per l'ulteriore sviluppo delle relazioni fra l'Unione europea e il Marocco,

DECIDE:

Articolo unico

La posizione che la Comunità deve assumere nel Consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo concluso tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Marocco, dall'altra, in merito alla creazione di un comitato di cooperazione doganale e alla modifica del regolamento interno di determinati sottocomitati e gruppi di lavoro del comitato di associazione si basa sul progetto di decisione del Consiglio di associazione accluso alla presente decisione.

Il comitato di cooperazione doganale è presieduto da un rappresentante della Commissione europea per conto della Comunità europea. La Commissione è assistita da rappresentanti degli Stati membri.

Un rappresentante della presidenza del Consiglio esprime la posizione dell'UE sulle questioni inerenti al titolo VI del trattato sull'Unione europea. In tal caso la Commissione è pienamente associata ai lavori preparatori e alla definizione degli obiettivi delle riunioni del comitato.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio
Il Presidente
[...]

ALLEGATO

Progetto di

DECISIONE DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-MAROCCO

recante creazione di un comitato di cooperazione doganale e modifica del regolamento interno di determinati sottocomitati e gruppi di lavoro del comitato di associazione

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-MAROCCO,

visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra (in appresso « l'accordo di associazione »),

vista la decisione n. 1/2003 del Consiglio di associazione UE-Marocco, del 24 febbraio 2003, che istituisce sottocomitati del comitato di associazione, in particolare il quarto comma dell'articolo 1,

vista la raccomandazione n. 1/2005 del Consiglio di associazione UE-Marocco, del 24 ottobre 2005, sull'attuazione del piano d'azione UE-Marocco ad opera delle parti,

considerando quanto segue:

- (1) La sempre maggiore intensità delle relazioni dell'UE con il Marocco, conseguenza dell'applicazione dell'accordo di associazione e del piano d'azione UE-Marocco adottato nell'ambito della politica di vicinato.
- (2) La ferma volontà delle parti di intensificare ulteriormente le loro relazioni e di aprire nuove prospettive.
- (3) Occorre monitorare la realizzazione delle priorità del partenariato e il ravvicinamento delle legislazioni. Le competenze dell'Unione europea determinano un quadro all'interno del quale possano svilupparsi le relazioni e la cooperazione con i paesi mediterranei, tenendo conto della coerenza e dell'equilibrio generale del processo di Barcellona;
- (4) La decisione n. 2/2005 del Consiglio di associazione UE-Marocco che modifica il protocollo 4 dell'accordo euromediterraneo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, ha soppresso il riferimento al comitato di cooperazione doganale. Occorre quindi creare una nuova base giuridica per l'istituzione di tale comitato.
- (5) L'articolo 84 dell'accordo prevede la costituzione di gruppi di lavoro e organi necessari all'applicazione dell'accordo.
- (6) L'articolo 44 dell'accordo di associazione ha istituito un dialogo economico fra l'Unione e il Marocco. Occorre adottare un regolamento interno per i lavori di questo organo.
- (7) L'accordo raggiunto sul piano d'azione di vicinato ha introdotto nuovi settori di dialogo e di cooperazione. I sottocomitati creati dalla decisione n. 1/2003 del

Consiglio di associazione UE-Marocco non coprono tutti questi settori. Occorre fare in modo che tutte le tematiche dell'accordo e del piano d'azione siano seguite dai sottocomitati competenti,

DECIDE:

Articolo 1

È istituito presso il comitato di associazione un comitato di cooperazione doganale UE-Marocco incaricato di esaminare l'attuazione dell'accordo di associazione e del piano d'azione bilaterale concordato nell'ambito della politica di vicinato, di garantire la cooperazione amministrativa ai fini dell'applicazione del protocollo paneuromediterraneo sulle norme d'origine e di assolvere qualsiasi altro compito che possa venirgli affidato nel settore doganale.

È adottato il regolamento interno del comitato di cooperazione doganale, che figura nell'allegato 1.

Il comitato di cooperazione doganale dipende dal comitato di associazione, a cui riferisce dopo ciascuna riunione. Il comitato di cooperazione doganale non ha potere decisionale, ma può formulare raccomandazioni per agevolare la corretta esecuzione dell'accordo e presentare proposte al comitato di associazione. Le raccomandazioni e le proposte sono adottate di comune accordo.

Il comitato di associazione prende tutte le altre misure necessarie per garantirne il buon funzionamento e ne informa il Consiglio di associazione.

Articolo 2

È adottato il regolamento interno del gruppo del dialogo economico istituito dall'articolo 44, lettera a), dell'accordo di associazione, che figura nell'allegato 2.

Il gruppo del dialogo economico dipende dal comitato di associazione, a cui riferisce dopo ciascuna riunione. Il gruppo non ha potere decisionale, ma può presentare proposte al comitato di associazione.

Il comitato di associazione prende tutte le altre misure necessarie per garantirne il buon funzionamento e ne informa il Consiglio di associazione.

Articolo 3

Gli elenchi delle tematiche di competenza dei sottocomitati « Mercato interno », « Industria, commercio e servizi », « Trasporti, ambiente e energia », « Agricoltura e pesca » e « Giustizia e sicurezza », che figurano nei regolamenti interni dei sottocomitati adottati con decisione n. 1/2003 del Consiglio di associazione UE-Marocco, sono modificati come indicato nell'allegato 3.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a, ,

Per il Consiglio di associazione

ALLEGATO I

Regolamento interno

UE-Marocco

Comitato di cooperazione doganale

1. Composizione e presidenza

Il comitato di cooperazione doganale UE-Marocco (in appresso "il comitato") è composto da rappresentanti della Commissione europea, coadiuvati da esperti doganali degli Stati membri, e da rappresentanti del governo (e/o esperti doganali) del Regno del Marocco. Il comitato è presieduto a turno da un rappresentante del Regno del Marocco e da un rappresentante della Comunità europea.

2. Ruolo

Il comitato dipende dal comitato di associazione, a cui riferisce dopo ciascuna riunione. Il comitato non ha potere decisionale, ma può presentare proposte al comitato di associazione.

3. Competenze

Il comitato esamina l'attuazione dell'accordo di associazione e del piano d'azione bilaterale concordato nell'ambito della politica di vicinato per tutte le questioni doganali, valutando in particolare i progressi compiuti per quanto riguarda il ravvicinamento e l'applicazione delle legislazioni nonché, all'occorrenza, la cooperazione in materia di pubblica amministrazione. Il comitato esamina gli eventuali problemi incontrati in materia doganale (segnatamente norme di origine, procedure doganali generali, nomenclatura doganale, valore in dogana, regimi tariffari e cooperazione doganale) e suggerisce le misure del caso. Su richiesta del comitato di associazione, il comitato di cooperazione doganale può esaminare altri temi, anche di natura orizzontale.

Durante le riunioni del comitato si possono affrontare le questioni relative a una delle o a tutte le problematiche doganali.

4. Segretariato

Un funzionario della Commissione europea e un funzionario del governo del Marocco svolgono congiuntamente le funzioni di segretari permanenti del comitato.

Tutte le comunicazioni riguardanti il comitato sono trasmesse ai suoi segretari.

5. Riunioni

Il comitato si riunisce quando lo richiedono le circostanze e almeno una volta all'anno. Possono essere indette riunioni su richiesta dell'una o dell'altra parte, presentata all'altra parte dal segretario competente. Quando riceve una richiesta di riunione del comitato, il segretario dell'altra parte risponde entro 15 giorni lavorativi.

Nei casi di particolare urgenza, il comitato può essere convocato entro tempi più brevi previo accordo di entrambe le parti. Tutte le richieste di riunione vanno presentate per iscritto.

Le parti stabiliscono di comune accordo la data e la sede delle riunioni del comitato.

Le riunioni vengono indette per ciascuna parte dal segretario corrispondente di concerto con il presidente. Prima di ogni riunione, il presidente viene informato della composizione della delegazione di ciascuna parte.

Previo accordo delle parti, il comitato può invitare alle riunioni altri rappresentanti dei dipartimenti tecnici delle parti interessate o associate per questioni orizzontali, nonché esperti incaricati di fornire informazioni specifiche.

6. Ordine del giorno delle riunioni

Tutte le richieste di iscrizione all'ordine del giorno vengono trasmesse ai segretari del comitato.

Il presidente elabora, per ciascuna riunione, un ordine del giorno provvisorio che viene trasmesso all'altra parte dal segretario del comitato al più tardi dieci giorni prima che inizi la riunione.

L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali i segretari hanno ricevuto una domanda d'iscrizione al più tardi quindici giorni prima dell'inizio della riunione. I documenti di riferimento e giustificativi devono pervenire alle parti almeno sette giorni prima della riunione. In casi particolari e/o urgenti, questi termini possono essere abbreviati previo accordo di entrambe le parti.

L'ordine del giorno è adottato dal comitato all'inizio di ogni riunione.

7. Verbale

Il verbale viene redatto e approvato dai due segretari dopo ciascuna riunione. I segretari del comitato trasmettono una copia del verbale, comprese le proposte del comitato, ai segretari e al presidente del comitato di associazione.

8. Pubblicità

Salvo diversa decisione, le riunioni del comitato non sono pubbliche.

ALLEGATO II

Regolamento interno

UE-Marocco

Dialogo economico

1. Composizione e presidenza

Il gruppo del dialogo economico è composto da rappresentanti della Commissione europea e da rappresentanti del governo del Marocco e viene copresieduto dalle parti. Gli Stati membri sono informati e invitati alle riunioni del gruppo.

2. Ruolo

Il dialogo economico è una sede di discussione, consultazione e monitoraggio che dipende dal comitato di associazione, a cui riferisce dopo ciascuna riunione. Non ha potere decisionale, ma può presentare proposte al comitato di associazione.

3. Competenze

Il gruppo del dialogo economico è una sede di discussione sulle questioni macroeconomiche. Esamina inoltre l'attuazione dell'accordo di associazione e del piano d'azione bilaterale concordato nell'ambito della politica di vicinato, segnatamente nei settori elencati in appresso, con particolare attenzione ai progressi registrati in termini di ravvicinamento, attuazione e applicazione delle legislazioni, nonché, all'occorrenza, la cooperazione in materia di pubblica amministrazione. Il gruppo del dialogo economico esamina gli eventuali problemi incontrati nei settori elencati in appresso e suggerisce le misure del caso.

- a) contesto macroeconomico
- b) riforme strutturali
- c) settore finanziario e mercati dei capitali (aspetti macroeconomici)
- d) circolazione dei capitali e pagamenti correnti
- e) gestione e controllo delle finanze pubbliche
- f) fiscalità
- g) statistiche

Il comitato di associazione può aggiungere a quest'elenco altri argomenti, comprese le questioni di natura orizzontale.

Durante le riunioni del gruppo del dialogo economico si possono affrontare le questioni relative ad uno o più settori dell'elenco di cui sopra.

4. Segretariato

Un funzionario della Commissione europea e un funzionario del governo del Marocco svolgono congiuntamente le funzioni di segretari permanenti del gruppo del dialogo economico.

Tutte le comunicazioni riguardanti il dialogo economico sono trasmesse ai segretari del gruppo.

5. Riunioni

Il gruppo del dialogo economico si riunisce quando lo richiedono le circostanze e almeno una volta all'anno. Possono essere indette riunioni su richiesta dell'una o dell'altra parte, presentata all'altra parte dal segretario competente. Quando riceve una richiesta di riunione, il segretario dell'altra parte risponde entro 15 giorni lavorativi.

Nei casi di particolare urgenza, il gruppo può essere convocato entro tempi più brevi previo accordo di entrambe le parti. Tutte le richieste di riunione vanno presentate per iscritto.

Le riunioni del gruppo si tengono, a turno, a Bruxelles e a Rabat alla data concordata dalle parti.

Le riunioni vengono indette per ciascuna parte dal segretario corrispondente di concerto con il presidente. Prima di ogni riunione, il presidente viene informato della composizione della delegazione di ciascuna parte.

Previo accordo delle parti, il gruppo del dialogo economico può invitare alle riunioni esperti incaricati di fornire informazioni specifiche.

6. Ordine del giorno delle riunioni

Tutte le richieste di iscrizione all'ordine del giorno vengono trasmesse ai segretari del gruppo del dialogo economico.

Ciascuno dei copresidenti elabora, a turno, un ordine del giorno provvisorio, che viene trasmesso all'altra parte dal segretario del gruppo al più tardi dieci giorni prima che inizi la riunione.

L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali i segretari hanno ricevuto una domanda d'iscrizione al più tardi quindici giorni prima dell'inizio della riunione. I documenti giustificativi devono pervenire alle parti almeno sette giorni prima della riunione. In casi particolari e/o urgenti, questi termini possono essere abbreviati previo accordo di entrambe le parti.

L'ordine del giorno è adottato dal gruppo all'inizio di ogni riunione.

7. Verbale

Il verbale viene redatto e approvato dai due segretari dopo ciascuna riunione. I segretari del gruppo trasmettono una copia del verbale, comprese le proposte del gruppo, ai segretari e al presidente del comitato di associazione.

8. Pubblicità

Salvo diversa decisione, le riunioni del gruppo del dialogo economico non sono pubbliche.

ALLEGATO III

Regolamento interno

UE-Marocco

Sottocomitato n. 1

Mercato Interno

L'elenco dei settori di competenza del sottocomitato, indicati al punto 3 "Competenze", è così modificato:

- a) standardizzazione, certificazione, valutazione della conformità e sorveglianza del mercato (**aspetti non connessi agli accordi commerciali in questi settori**)
- b) concorrenza e aiuti di Stato
- c) diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale
- d) appalti pubblici
- e) tutela dei consumatori
- f) servizi (questioni normative), compresi i servizi finanziari e postali
- g) diritto societario e diritto di stabilimento.

Regolamento interno

UE-Marocco

Sottocomitato n. 2

Industria, commercio e servizi

L'elenco dei settori di competenza del sottocomitato, indicati al punto 3 "Competenze", è così modificato:

- a) cooperazione industriale e **politica aziendale**
- b) questioni commerciali
- c) scambi di servizi e **diritto di stabilimento**
- d) turismo e **artigianato**
- e) **preparazione di accordi commerciali per quanto riguarda norme tecniche, standardizzazione e valutazione della conformità**
- f) protezione dei dati
- g) **statistiche commerciali.**

Regolamento interno

UE-Marocco

Sottocomitato n. 3

Trasporti, ambiente e energia

L'elenco dei settori di competenza del sottocomitato, indicati al punto 3 "Competenze", è così modificato:

- a) trasporti: modernizzazione e manutenzione delle infrastrutture, **rafforzamento della sicurezza in tutti i modi di trasporto, controllo e gestione di porti e aeroporti e miglioramento del sistema multimodale, integrando la questione dell'interoperabilità.**
- b) Ambiente: rafforzamento delle capacità **di buona gestione ambientale, a livello istituzionale e giuridico, e di lotta contro le varie forme di inquinamento;** sostegno all'integrazione della dimensione ambientale nei settori prioritari del partenariato euromediterraneo in una prospettiva di sviluppo sostenibile; **attuazione dei programmi nazionali di tutela dell'ambiente, segnatamente quelli relativi al trattamento delle acque reflue e alla gestione dei rifiuti solidi; intensificazione della cooperazione regionale e internazionale, specie per quanto riguarda i cambiamenti climatici.**
- c) Energia: modernizzazione e sviluppo delle infrastrutture, sicurezza delle infrastrutture e del trasporto dell'energia, gestione della domanda, promozione delle energie rinnovabili, ricerca e cooperazione per gli scambi di dati.

Il comitato di associazione può aggiungere a quest'elenco altri argomenti, comprese le questioni di natura orizzontale come le statistiche.

Regolamento interno

UE-Marocco

Sottocomitato n. 5

Agricoltura e pesca

L'elenco dei settori di competenza del sottocomitato, indicati al punto 3 "Competenze", è così modificato:

- a) prodotti dell'agricoltura e della pesca, **comprese le questioni commerciali inerenti a questi prodotti**
- b) cooperazione agricola e sviluppo rurale
- c) prodotti agricoli trasformati
- d) questioni veterinarie e fitosanitarie
- e) legislazione applicabile agli scambi **di questi prodotti.**

Regolamento interno

UE-Marocco

Sottocomitato n. 6

Giustizia e sicurezza

L'elenco dei settori di competenza del sottocomitato, indicati al punto 3 "Competenze", è così modificato:

- a) cooperazione nel settore della giustizia
- b) cooperazione giudiziaria a livello civile e penale
- c) cooperazione per la lotta contro la criminalità organizzata, compresi il traffico e la tratta di esseri umani, **il traffico di droga**, il terrorismo, la corruzione e il riciclaggio del denaro sporco
- d) **cooperazione tra le forze di polizia.**